



Istituto Autonomo Case Popolari
Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
DELIBERAZIONE N. 112 ANNO 2016

OGGETTO:

TRAPANI – IACP - DETERMINAZIONE FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2016 E PROPOSTA DI UTILIZZO - AUTORIZZAZIONE A TRATTARE.

L'anno duemilasedici, addì 4 del mese di Novembre in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.

Il Commissario ad Acta (Ignazio Gentile) Nominato con D.A. n.28/Gab. del 30/09/2016.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, il Dr. Pietro Savona Capo Area Organizzativa;

Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio Risorse Umane e Organizzazione dell'Area Organizzativa adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che:

- con D.D. n. 537 del 7/09/2010 è stato recepito il CCNL del personale dirigente del comparto Regione Autonomie Locali, Biennio economico 2008/2009 e, in tale contesto è stata definita l'entità del complessivo Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 2010, riconfermando i criteri e le modalità di cui alla D.C. 324/01;
- il trattamento economico per l'area dirigenziale, comparto "Regioni ed autonomie locali", è strutturato in stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato;
- il fondo per la retribuzione di posizione e di quella di risultato è costituito al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite ed alle responsabilità connesse ed è finanziato dalle risorse contrattualmente previste dal contratto;
- il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi, e la relativa dotazione organica, approvata con D.C. 1/2011, hanno mantenuto fermo in una unità il numero di dirigenti per ognuno dei tre Settore;
- con la presente deliberazione si declina la composizione del fondo storico, secondo lo schema adottato a partire dal 2001, tenuto conto del numero delle posizioni dirigenziali rimasto invariato, che risulta composto secondo lo schema predisposto nella relazione tecnico finanziaria allegata al presente provvedimento;

CONSIDERATO che:

- con D.C. 324/2001 è stato approvato il primo CCDI per il personale dirigente dell'Istituto e, nel contempo, è stato quantificato il fondo per l'utilizzo delle risorse decentrate alla luce del recepimento del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999;
- con successivo provvedimento commissariale n. 55 del 22/08/2011 è stato approvato il CCDI 2011/2014;
- sulla base di quanto stabilito dal comma 2-*bis* dell'articolo 9 del D.l. 78/2010, norma introdotta dalla legge di conversione, il fondo per la contrattazione decentrata degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 non dovrà superare quello dell'anno 2010 e tale disposizione si riferisce anche al fondo per contrattazione decentrata dei dirigenti;
- l'art. 9 co. 2/bis del D.L. 78/2010 pone l'obbligo della riduzione del fondo che deve riferirsi al personale e ai dirigenti in servizio, a tempo indeterminato, nell'anno di riferimento;
- per i dirigenti si devono escludere dal taglio le risorse destinate alla remunerazione dell'assegnazione in modo provvisorio di compensi per gli incarichi dirigenziali scoperti. Quindi, per ognuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 si dovrà assumere questo come punto di riferimento;
- sulla scorta delle indicazioni fornite dal dipartimento della Funzione pubblica, d'intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, nella circolare 22 febbraio 2011, la soluzione data per risolvere i problemi legati alla diversa data di collocamento in quiescenza o comunque di fuoriuscita del personale opera facendo la media aritmetica tra il personale in servizio al 1° gennaio e quello in servizio al 31 dicembre, sia del 2010 che dell'anno che con esso si deve confrontare;

ATTESO che:

- a partire dall'esercizio finanziario 2015, cambiano le modalità di quantificazione del fondo delle risorse decentrate del personale, anche di livello dirigenziale degli enti locali, infatti la modifica delle modalità di determinazione dell'entità del fondo è il risultato della mancata proroga delle limitazioni imposte dal decreto-legge n. 78 del 31.5.2010;
- Il decreto-legge 78/2010 aveva previsto la riduzione del fondo delle risorse decentrate, proporzionale alle cessazioni dei dipendenti poiché l'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 78/2010 prevedeva che, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare globale delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, anche di livello dirigenziale (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165), non deve essere superiore all'importo quantificato nell'anno 2010;
- a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo, questo significa che dal 2015, sulla base delle nuove disposizioni, non saranno più applicate le decurtazioni del fondo, effettuate in proporzione alla riduzione del personale dipendente cessato;

- la determinazione dell'entità del fondo non può che essere intesa nel senso che l'importo del fondo dell'anno 2015 deve essere uguale, a parità di condizioni, all'entità del fondo 2010, al netto delle decurtazioni operate nel successivo quadriennio;
- in questo senso si è pronunciata, per prima, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia con la deliberazione n. 53 del 22.1.2015 secondo cui la finalità di contenimento della crescita del salario accessorio, permane anche in seguito alla modifica introdotta dalla legge di stabilità del 2014. Ed infatti, per periodo 2011-2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata è soggetto alla duplice riduzione scaturente dal tetto del 2010 e dalla decurtazione proporzionale alla cessazione del personale in servizio negli anni 2011 – 2014;
- per la Corte l'inciso *“A partire dal 1 gennaio 2015, invece, la decurtazione annuale deve essere di importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”* significa, semplicemente, che gli importi decurtati, negli anni dal 2011 al 2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010, che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, a decorrere dal 2015. In altre parole, le decurtazioni effettuate nel quadriennio 2011-2014 diventano permanenti e non possono più essere recuperate in quanto gli effetti dei tagli operati nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi;
- per la Corte tale interpretazione è l'unica che consente di riconoscere una coerenza intrinseca al dettato normativo, come scaturente dalla modifica operata dalla legge di stabilità del 2014. In questo senso, infatti, se la volontà del legislatore fosse stata quella di applicare, anche per il periodo successivo al 2014, il meccanismo di contenimento dettato per il quadriennio 2011-2014, sarebbe stato sufficiente prorogare il periodo di efficacia della prima parte della disposizione. Invece, la legge 147/2013, nel prorogare di un anno l'operatività della disposizione (dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014), ha contestualmente dettato, attraverso l'aggiunta di un nuovo periodo, una diversa disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- da ultimo, anche la Corte dei conti della Regione Sicilia, con la deliberazione n.163/2015/PAR, rispondendo al quesito di un sindaco sui parametri di riferimento per la costituzione del fondo per l'anno 2015 ribadisce la posizione assunta dalla Corte dei conti della Puglia;
- Legge di stabilità (legge 28 dicembre 2015, n. 208) (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata introdotta una nuova disposizione finalizzata al contenimento dei costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici:

“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

- tale disposizione non prevede, ad oggi, uno specifico termine di fine applicazione dell'efficacia della norma, che è legata all'adozione dei decreti attuativi della riforma Madia (legge 124/2015). È chiaro che, invece, la base di riferimento per il confronto è l'anno 2015.
- la disposizione è proposta esattamente nello stesso stile di cui all'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e pertanto si ritiene che le voci incluse ed escluse dal calcolo siano le medesime che sono state utilizzate nel quadriennio 2011/2014.

CONSIDERATO anche che:

- il legislatore regionale ha dettato regole vincolanti per la costituzione del fondo, in particolare la l.r. 11/2010, all'art. 18, riguardante il contenimento delle spese per il personale del settore pubblico regionale, prevede alcuni vincoli che, per quanto riguarda il fondo di cui al presente provvedimento, risultano rispettati;
- la L.R. 15-5-2013 n. 9 , riguardante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.” all'art. 20 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento”.
- può essere legittimamente confermato il fondo “storico” già adottato negli anni precedenti tenendo conto della “manutenzione” operata nell'anno in corso, per dare seguito alla normativa sopra richiamata per come illustrato nelle relazioni allegate;
- **L'art. 14 della L.R. n. 8/2016** reca disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti e dei dirigenti degli enti regionali, apporta modifiche all'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e dispone che:
“3- omissis il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione, nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi.
- a tal proposito l'Assessorato Regionale dell'Economia, con circolare n. 15 di prot. n. 28711, ha diramato disposizioni in materia, che riguardano anche agli IACP dell'Isola, richiedendo di uniformarsi alla normativa in oggetto, nell'osservanza del trattamento economico ai dipendenti ed ai dirigenti.
- il fondo 2016 è rappresentato nella Relazione Illustrativa e nella Relazione Tecnico-Finanziaria, redatte ai sensi della Circolare n.25/2012 della RGS, predisposte dai responsabili dell'ufficio competente, allegati sub.A) e sub.B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, considerato che la spesa di cui trattasi trova copertura negli appositi stanziamenti di bilancio;

VISTO:

- Il D.Lgs.vo 165/2001;

- l'art.14 comma 7 lett.e) del D.L. 78/2010 convertito in legge n.122 del 30.07.2010,che impone il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- l'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, così come modificato dalla legge 122/201° che impone la riduzione automatica del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- l'art. 20 della L.R. 9/2013 che impone la riduzione del 20% del fondo;
- la l.r. n. 8/16;
- la L.R. 5/2011, art. 11, Misurazione, valutazione e trasparenza della performance;
- Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con D.C. 1/2011;
- la l.r. n.10/2000 e la legislazione vigente in materia;
- l'art.14 dello Statuto dell'Ente;
- la relazione Illustrativa e Tecnico finanziaria dei due dirigenti dell'Ente, allegato sub.A) e B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sulla compatibilità dei costi;
- il Decreto dell'Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità n.28/Gab del 30/09/2016 di nomina del Commissario ad Acta Ignazio Gentile;

Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Capo Servizio I dell'Area Organizzativa

DELIBERA

QUANTIFICARE come spiegato in premessa il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dirigenti anno 2016, dando atto che la relativa spesa, oneri indotti esclusi, ammonta ad €.122.488,44 ed è inferiore a quanto stanziato nel 2015 (€. 127.500,00);

DARE ATTO che la relazione Illustrativa e Tecnico finanziaria (Allegati A e B) che fanno parte integrante del presente provvedimento, sono dimostrativi degli incrementi e delle riduzioni attuate sulle diverse componenti del fondo secondo le previsioni dei contratti che si sono succeduti.

INCARICARE la delegazione trattante di parte pubblica di avviare la trattativa con la parte sindacale in attuazione delle presenti direttive per la stipula dell'accordo annuale sull'utilizzazione del citato Fondo anno 2016;

DARE ATTO:

- che per l'anno 2016 la somma effettivamente da utilizzare sarà di euro 80.476,38;

- che la spesa necessaria trova copertura nel Bilancio di Previsione 2016/2018 esercizio 2016 alla missione 8, progr. 2, Tit. 1, Macro Aggreg. 101:
Cap. 6/0 per euro 51.047,74
cap. 6/99 per euro 29.428.64
- che gli oneri indotti relativi agli emolumenti di cui sopra, trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2016/2018 esercizio 2016 e precisamente alla missione 8, progr. 2, Tit. 1, Macro Aggreg. 101, Cap. 9/0 e capitolo 9/99;

TRASMETTERE il presente atto, per i provvedimenti di competenza, al Collegio Sindacale, all'O.I.V., alle OO.SS. territoriali.

IL SEGRETARIO
(F.to Dr. Pietro SAVONA)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(F.to Ignazio GENTILE)

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to Pietro GIURLANDA